

FAQ

Avviso pubblico

Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente

Priorità 2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE

Obiettivo Specifico 2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti

Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura"

PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139

24 agosto 2026

QUESITO 1

L'Avviso prevede che nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente debba essere presentata documentazione attestante l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) (es. buste paga del mese antecedente la data di presentazione della domanda di sostegno).

Qualora si dovesse presentare la domanda a settembre, considerato che la busta paga del mese di agosto non sarà ancora disponibile entro i primi giorni del mese, è possibile presentare la busta paga di luglio?

RISPOSTA 1

Qualora alla data di presentazione della domanda la busta paga relativa al mese antecedente o altra documentazione attinente non sia ancora disponibile per ragioni connesse ai tempi ordinari di elaborazione amministrativa, il richiedente potrà allegare la documentazione più recente disponibile al momento della presentazione della domanda attestante l'applicazione del CCNL.

QUESITO 2

Per le imprese che esercitano la pesca in mare, l'avviso richiede di allegare copia conforme del ruolino di equipaggio, documento che attesta i periodi di armamento dell'imbarcazione. Considerato che le domande possono essere presentate prima del 31 agosto 2026, per verificare che l'imbarcazione sia rimasta armata anche nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il 31 agosto 2026, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo relativo alla prima fase di pagamento (28 febbraio-31 agosto 2026) l'Amministrazione potrà richiedere una nuova copia del ruolino di equipaggio aggiornata dopo il 31 agosto 2026?

RISPOSTA 2

Considerato che il primo pagamento è riferito al periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 agosto 2026 e che le domande possono essere presentate prima di tale data, dopo il 31 agosto 2026 l'Amministrazione potrà richiedere copia del ruolino di equipaggio riferita al periodo effettivamente oggetto di indennizzo, al fine di verificare i periodi di armamento utili al calcolo dell'importo spettante.

Tale possibilità è coerente con quanto previsto dall'Avviso, che consente all'Amministrazione di richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria.

In fase di ammissibilità viene verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti e, per le imprese di pesca, i periodi di disarmo che devono essere decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini della determinazione dell'indennizzo. Pertanto, l'Amministrazione potrà richiedere un aggiornamento della documentazione qualora ciò risulti necessario per accertare l'effettivo periodo di armamento dell'imbarcazione fino al 31 agosto 2026 (copia conforme del ruolino trasmessa dopo il 31 agosto 2026).

QUESITO 3

L'Avviso penalizza chi trasmette la domanda più tardi?

RISPOSTA 3

L'Avviso prevede espressamente che poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

QUESITO 4

È necessario recarsi in Capitaneria di Porto per la conformizzazione del ruolino di equipaggio?

RISPOSTA 4

No, l'Avviso prevede che sia trasmessa una copia (es. scansione) che riproduca fedelmente e integralmente il documento originale in ogni sua parte (comprese copertina, pagine vuote, ecc.). Il file deve essere firmato digitalmente dal richiedente (preferibilmente in formato PAdES) al fine di attestarne la conformità.

QUESITO 5

L'allegato C - modello A (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) in quali casi deve essere compilato e cosa bisogna dichiarare?

RISPOSTA 5

L'Allegato C - Modello A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) non costituisce un documento obbligatorio per tutti i partecipanti.

Il modello deve essere compilato e allegato esclusivamente qualora l'impresa abbia la necessità di rendere una o più dichiarazioni sostitutive relative a stati, fatti o circostanze rilevanti ai fini della partecipazione all'avviso e non già attestati attraverso la documentazione ordinariamente richiesta.

Pertanto, l'utilizzo del modello è previsto solo nei casi in cui il soggetto proponente debba attestare specifiche situazioni mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

In assenza di particolari dichiarazioni da rendere, il modello A non deve essere compilato né trasmesso.

QUESITO 6

Quindi l'autocertificazione, modello A dell'Allegato C, può non essere allegata?

RISPOSTA 6

Si conferma che l'Allegato C - Modello A (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) non è un allegato obbligatorio.

QUESITO 7

Nell'allegato E manca un rigo per la valorizzazione dei corrispettivi, questi possono essere indicati in una riga come per le fatture?

RISPOSTA 7

In assenza di un apposito rigo dedicato ai corrispettivi nell'Allegato E, gli stessi possono essere indicati in una riga del prospetto con modalità analoga a quella prevista per le fatture, riportando i dati richiesti dall'Avviso.

QUESITO 8

È possibile cumulare il credito d'imposta del 20% chiesto al Ministero con l'aiuto del FEAMPA e come questo può essere indicato nella domanda.

RISPOSTA 8

Sì, il credito d'imposta del 20% eventualmente riconosciuto dal Ministero è cumulabile con l'indennizzo previsto dal presente Avviso FEAMPA.

L'Avviso dispone espressamente che l'indennizzo sia cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi e con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1, nel limite 100% dei costi ammissibili¹.

I beneficiari che abbiano ottenuto o richiesto altri contributi pubblici riferiti agli stessi costi e al medesimo periodo sono tenuti a dichiararlo nella domanda, indicando la fonte dell'aiuto, l'importo e i costi coperti. Tali informazioni devono essere indicate nel campo "Note" della sezione DATI AGGIUNTIVI del modello di domanda SIPES.

QUESITO 9

Nel bando è previsto di indicare nella domanda, per chi ha richiesto contributi per i medesimi costi, la fonte e il periodo. Esattamente dove?

RISPOSTA 9

¹ Esempio: Supposto che un'impresa armatrice chieda l'erogazione di un indennizzo e che applicando la metodologia di calcolo FEAMPA il valore dei costi ammissibili è pari a 100.000 euro, l'indennizzo erogato al richiedente sarà pari a 80.000 euro. Qualora il richiedente acceda anche ad un altro aiuto per gli stessi costi, ove è ammesso il cumulo e nell'ipotesi in cui il costo ammesso nell'ambito di quest'ultimo regime di aiuto per quella imbarcazione è pari a 50.000 euro, allora il richiedente non potrà ricevere questo ulteriore indennizzo; mentre se il valore dei costi ammissibili è pari a 150.000 euro, allora è possibile concedere al richiedente questo secondo aiuto pari a 70.000 euro.



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Tali informazioni devono essere indicate nel campo "Note" della sezione DATI AGGIUNTIVI del modello di domanda SIPES.

QUESITO 10

Per quanto riguarda gli impianti a terra di cernita e selezione del pescato per poi trasferirlo ai mercati, gli indennizzi sono previsti?

RISPOSTA 10

L'Avviso individua quali beneficiari esclusivamente le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori della pesca professionale e dell'acquacoltura, in particolare le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e le imprese di acquacoltura. Le attività di sola commercializzazione o movimentazione del prodotto, svolte tramite impianti a terra non riconducibili alle categorie sopra indicate, non risultano ammissibili all'indennizzo previsto dal bando.

QUESITO 11

L'istruttoria avrà inizio dopo la chiusura ordinaria del bando o al termine di un'eventuale proroga?

RISPOSTA 11

Come previsto dall'Avviso, l'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità può essere avviata a seguito della protocollazione delle domande, senza attendere la chiusura dei termini di presentazione.

La definizione complessiva del procedimento e l'approvazione degli esiti avverranno una volta concluso il periodo utile per la presentazione delle domande.

QUESITO 12

L'avviso prevede che si risulta non ammissibili se è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile. Domanda: si intendono anche le iscrizioni a ruolo rateizzate?

RISPOSTA 12

La clausola dell'Avviso è finalizzata a escludere i soggetti nei cui confronti sia stato definitivamente accertato il mancato adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali e assistenziali.

In linea generale non si intendono le posizioni regolarmente rateizzate e per le quali il beneficiario risulti in regola con il piano di pagamento.



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Pertanto, qualora il debito sia stato oggetto di rateizzazione regolarmente concessa dall'ente competente e il richiedente sia in regola con il pagamento delle rate previste, la relativa posizione non è generalmente assimilabile a un'omissione di pagamento.

